



COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

Piazza Don Giuseppe Scaglia n 1 – P.ta Iva:
00351490024 Tel. 015/592200 -015/591791
polizia.locale@occhieppoinf.it – occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it

Ufficio POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 24 / 2026

Reg. Pubbl. n. 558 del 24 settembre 2026

Controllo della diffusione dei piccioni sinantropi e simili sul territorio comunale

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- l'igiene e la sanità pubblica dei cittadini rappresentano un interesse pubblico primario;
- si verificano, con sempre maggiore frequenza, problematiche legate all'imponente presenza, nel centro abitato di Occhieppo Inferiore, della specie del piccione di città;

VISTA la situazione di necessità ed urgenza che si verifica in alcune zone, in particolare nelle vie del centro storico, con la presenza di numerosi piccioni ed i conseguenti inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

VALUTATO il rischio che tale massiccia presenza, soprattutto se concentrata in luoghi ristretti, può causare problematiche sanitarie favorendo la trasmissione di malattie infettive e/o parassitarie;

PRESO ATTO che, nonostante l'impegno dell'attuale Amministrazione Comunale con azioni volte a prevenire e contenere il proliferare dei piccioni, sono pervenute segnalazioni da privati cittadini che lamentano problematiche nelle loro residenze, e in alcune vie pubbliche si riscontra la presenza di guano sulla strada;

TENUTO CONTO CHE:

- la presenza eccessiva di piccioni determina danni a monumenti, edifici, palazzi, marciapiedi, strade e spazi pubblici, principalmente a causa del guano che risulta altamente corrosivo e veicolo di agenti patogeni;
- il guano, oltre a deturpare il patrimonio architettonico e urbano rappresenta un rischio igienico- sanitario favorendo la trasmissione di malattie infettive e parassitarie;

CONSIDERATO che l'esigenza di tutela della salute pubblica, del decoro urbano e della sicurezza igienico-sanitaria della collettività impone l'adozione di misure urgenti ed idonee a contenere la popolazione di piccioni ed a prevenire comportamenti che ne favoriscano la proliferazione;

VISTA la necessità ed urgenza di ordinare tutti gli interventi necessari atti ad eliminare la situazione di pericolo per l'igiene pubblica;

RITENUTO necessario intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi degli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, per prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, nonché per la tutela del patrimonio urbano e monumentale;

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 3 in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali", ed in particolare l'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- la deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 30 settembre 2008, n. 46-9713, recante "Linee guida per la gestione del colombo di città", con la quale la Regione Piemonte ha riconosciuto le problematiche connesse all'eccessiva presenza e concentrazione del colombo di città in ambito urbano e la necessità di adottare strumenti e modalità operative finalizzati alla gestione delle situazioni nelle quali emergano rischi di carattere ambientale, biologico e sanitario;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per quanto applicabile in materia di gestione e abbandono dei rifiuti;

ORDINA

alla popolazione del Comune di Occhieppo Inferiore, a tutela della sicurezza e salute pubblica quanto segue:

- il divieto, con decorrenza immediata e a chiunque, di somministrare qualunque tipo di alimento ai piccioni ed altri volatili all'interno dei centri urbani.

- entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, mettere in atto tutti gli accorgimenti per impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni ed altri volatili su terrazzi, tetti, lastrici solari, davanzali, cornicioni, nicchie anche all'interno di cortili o altri siti privati, applicando dissuasori non cruenti e/o realizzare l'immediata chiusura delle aperture, anche di aerazione, attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare un luogo favorevole per la nidificazione;

- il divieto di qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per le specie selvatiche;

- il divieto di lasciare cibo destinato agli animali d'affezione sulle strade pubbliche e nelle immediate vicinanze delle stesse, fatte salve le colonie feline regolarmente registrate e controllate;

- il divieto assoluto di qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;

- ai proprietari, locatari, usufruttuari o detentori a qualsiasi titolo di immobili privati a provvedere alla pulizia regolare e periodica di tutte le aree cortilizie interessate dalla presenza di guano e residui di cibo;

INCARICA Il Comando di Polizia Locale di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto;

AVVISA che fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali le violazioni accertate alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, tenuto conto dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, saranno punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale del Comune;

AVVERTE che, a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

LA SINDACA
Dott.ssa Monica Mosca

